



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1165 del 06/07/2020

Classifica: 003.06

Anno 2020

(7187916)

Oggetto

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO
DEGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO DEL COMUNE DI
FIRENZE: RIMBORSO ONERI I E II TRIMESTRE 2020**

Ufficio Redattore

**GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE,
PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE**

Riferimento PEG

322

Centro di Costo

Resp. del Proc.

d.ssa Lucia Gajo

Dirigente/Titolare P.O.

**GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE,
PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE**

GAJLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2064	2020	18860	0	€ 2.464,99
2063	2020	17485	0	€ 36.672,95

Il Dirigente / Titolare P.O.

Ricordato

-che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle province omonime, ai sensi della L. 56/2014;

-che la Città metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, giungendo così anche ad

una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;

-che, ai sensi dell'art. 1 comma 16, alla stessa data il Sindaco del Comune di Firenze ha assunto le funzioni di Sindaco metropolitano;

-che, ai sensi dell'art. 1 comma 50, "alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131", per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza autorganizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, che trova in primo luogo espressione nella potestà statutaria;

-che la Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 all'art. 20, comma 3, prevede che la Città metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni per l'organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;

-che l'art. 1, comma 11, L. 7 aprile 2014 n. 56 prevede lo strumento della convenzione quale strumento tipico per regolare "le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie" con cui "i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", e che tale strumento è anche disciplinato nell'art. 20 dello Statuto;

- che inoltre l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede, tra l'altro, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

-che con la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al sopra citato CCNL del 22 gennaio 2014 viene ribadito il concetto per il quale il CCNL "[...] prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore dei due datori di lavoro [...]".

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitanano nr 74 del 15/09/2015 avente ad oggetto " APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DEGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO DEL COMUNE DI FIRENZE" ;

Visto l'art.3 della bozza di convenzione allegata alla suddetta deliberazione **ART. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO, RAPPORTI FINANZIARI E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO**

1.*La Città Metropolitana di Firenze nei rapporti con i tre professionisti si uniforma alle condizioni contrattuali in essere tra i medesimi e il Comune di Firenze, recependone il contenuto ove naturalmente compatibile con le disposizioni afferenti le città metropolitane.*

2.*A seguito della stipula della presente convenzione il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze ripartiscono le spese riferite all'attività delle tre figure professionali di cui all'art. 1, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono, secondo le seguenti percentuali:*

a.60 % a carico del Comune di Firenze (lavoro svolto per l'attività istituzionale del Comune);

b.40 % a carico della Città Metropolitana (lavoro svolto per l'attività istituzionale della Città Metropolitana)

a valere sul trattamento economico applicato ai medesimi come da contratto in essere con il Comune di Firenze.

3.*Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze con la sottoscrizione della presente convenzione riconoscono, proporzionalmente alla loro quota di compartecipazione di cui al comma 2 ed in ragione dei nuovi impegni richiesti nel supporto dell'attività del Sindaco Metropolitanano, un incremento dell'indennità onnicomprensiva già individuata per le tre*

professionalità rispettivamente con deliberazioni di Giunta Municipale n. 211/2014, n. 210/2014 e n. 193/2014 e n. 325/2015 in una percentuale pari al:

-25% per il Responsabile Ufficio di Gabinetto;

-20% per il Portavoce del Sindaco;

-25% per il Responsabile di Segreteria del Sindaco.

4. La retribuzione spettante alle tre professionalità di cui alla presente convenzione (tabellare ed accessorio), continuerà ad essere erogata dal Comune di Firenze il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico della Città metropolitana, previa acquisizione da parte della medesima dei necessari elementi di conoscenza. Il Comune invierà trimestralmente alla Città metropolitana il rendiconto delle spese sostenute nel trimestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati.

5. Il Comune potrà chiedere, trimestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso.

6. La Città metropolitana provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro trenta giorni dalla richiesta.

7. Il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze definiscono di comune accordo i sistemi, gli strumenti e le modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa, tenuto conto del supporto offerto dalle tre figure professionali anche in termini di quantificazione temporale del servizio reso;

Ritenuto quindi procedere al rimborso al Comune di Firenze, nella percentuale indicata nella convenzione, degli oneri sostenuti per il suddetto personale a decorrere dal 1 ottobre 2015;

Visto infine l'Atto Dirigenziale n° 228 del 30/01/2019 con oggetto CONVENZIONE IN CORSO CON IL COMUNE DI FIRENZE DI CUI ALLA D.C.M. 74/2015. ATTO RICOGNITIVO INTERNO.

Preso atto che, a seguito consultazioni amministrative, con decorrenza 30 maggio 2019 il Sindaco ha prestato giuramento e che pertanto il precedente mandato si intende concluso in data 29 maggio;

Viste pertanto le richieste -trasmesse via PEC dal Comune di Firenze - di rimborso degli oneri sostenuti per il **periodo 1 gennaio – 30 giugno 2020** (loro pec del 22/04/2020 e del 29/06/2020) documentazione tutta conservata gli atti dell'Amministrazione, per un ammontare complessivo di **euro 36.672,95**;

Ricordato che l'Irap sulla competenze corrisposte resta a carico di questa Amministrazione che procederà al relativo versamento al momento del rimborso al Comune di Firenze delle competenze dovute;

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50 del 27/6/2018, modificato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 17/10/2018, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 111 del 19/12/2018, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 16/1/2019, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 27/3/2019, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 24/4/2019, con Atto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/7/2019 (ratificato con dCM n. 60 del 23/10/2019) e con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 67 del 27/11/2019;

- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con DCM n. 68 del 27/11/2019;

- il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con DCM n. 91 del 18/12/2019, nonché il PEG approvato con ASM nr 9 del 19/02/2020

Visti:

- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 e di conseguenza gli artt. 26 e 29 del Regolamento di Contabilità approvato con DCM 4 del 15/01/2020;

- l'Atto Dirigenziale n° 1657 del 28/06/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico della Posizione Organizzativa "Trattamento stipendiale, previdenziale, assicurativo e fiscale del personale dipendente" con decorrenza dal 1° luglio 2019;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 art 183 del D.Lgs.267/2000 secondo cui "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile

della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”

DETERMINA

1) per le motivazioni di cui in premessa di procedere all'impegno della somma occorrente per il rimborso a favore del Comune di Firenze degli oneri sostenuti per gli uffici di staff del Sindaco Metropolitan in convenzione per il **periodo 1 gennaio – 30 giugno 2020** per un importo complessivo di **euro 36.672,95** oltre IRAP per l'importo di **euro 2.464,99**;
2) di dare atto che la somma sopra determinata trova copertura sui seguenti impegni

Anno	imp	cap	V livello	Importo
2019	2063	17485	1090101001	36.672,95
2019	2064	18860	1020101001	2.464,99

3) di rimandare a successivo atto la liquidazione delle suddette somme

Firenze **06/07/2020**

**GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE,
PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E FISCALE DEL
PERSONALE DIPENDENTE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”